



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado

A tutti i coordinatori
delle scuole paritarie

Ai Dirigenti
Degli Uffici Scolastici Provinciali

Ai Dirigenti Tecnici

Loro sedi

Oggetto: Anno scolastico 2023/24. Calendario scolastico e organizzazione oraria settimanale delle lezioni: chiarimenti

Pervengono allo scrivente Ufficio numerose comunicazioni da parte delle istituzioni scolastiche, riguardanti sia le variazioni al calendario scolastico regionale che l'adozione della modalità organizzativa della "settimana corta".

A tal proposito si richiama preliminarmente il contenuto della nota 17057 del 27/09/2022 (in allegato).

La numerosità e la varietà delle soluzioni adottate, rendono necessari ulteriori chiarimenti su opportunità e vincoli normativi che tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare.

Il D. Lvo 112/98 affida alle regioni la determinazione dei relativi calendari annuali, relativamente all'individuazione delle date di inizio e fine delle lezioni e relativamente alla determinazione del numero complessivo dei giorni di lezione.

Le scuole possono apportare variazioni, nell'esercizio delle prerogative loro riconosciute dal Regolamento dell'autonomia, DPR 275/1999, che all'art. 5, da una parte riconosce loro discrezionalità organizzativa, ma dall'altra le vincola al rispetto delle determinazioni delle regioni. Pertanto, esse sono obbligatoriamente tenute a rispettare il numero di giorni di lezione definito nel calendario regionale.

Nel caso della Regione Abruzzo, per l'anno scolastico 2023/24, sono stati previsti 209 giorni per le scuole primarie e secondarie e 227 per le scuole dell'infanzia, giorni che non possono essere decurtati.

Cosa diversa sono i giorni di lezione perduti per cause di forza maggiore esterne (elezioni, nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, ecc.). L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la riduzione del totale al di sotto dei 200 giorni.

Il potere di adattamento può essere esercitato da parte delle scuole non solo sul calendario delle lezioni, ma anche riguardo l'articolazione oraria, secondo il disposto dell'art 5, comma 3 del DPR 275/99, che così recita: *"L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie".

Sulla flessibilità e sull'articolazione oraria, importante punto di riferimento è costituito anche dal DM 234 del 26.06.2000 che, all'art. 3 c 5, ribadisce: *"L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo"* (art.3 c 5).

In materia si segnala anche quanto previsto dalla C.M. Pubblica Istruzione n. 243 del 22.09.1979, che, pur essendo un atto di grado inferiore nella gerarchia delle fonti normative e pur essendo precedente all'autonomia scolastica, viene ancora presa come punto di riferimento.

Detta Circolare, con l'esigenza di ridimensionare il fenomeno della riduzione dell'ora di lezione, quando non sia possibile eliminarlo, restringe le possibilità a situazioni straordinarie o ad accertate esigenze sociali degli studenti derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti, sottolineando però: *"fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile"*.

Debbono quindi ricorrere condizioni ben precise perché un'istituzione scolastica possa legittimamente adottare l'articolazione oraria su cinque giorni settimanali rinunciando ad un'intera mattinata utilizzabile per le lezioni. Condizioni che si possono così sintetizzare:

- ☐ Una perequata distribuzione giornaliera delle ore
- ☐ L'inesistenza di problematiche di ogni genere ivi compreso il trasporto per tutti gli studenti che si trovano a prolungare l'assenza da casa anche nelle ore pomeridiane
- ☐ L'esistenza di legittime delibere collegiali che ne sanciscono l'adozione
- ☐ La possibilità di decurtazione per comprovate esigenze di trasporto, non soggette a recupero, solo della prima e dell'ultima ora
- ☐ La quantificazione e il recupero di ogni altra decurtazione oraria sia ai fini della validità dell'anno scolastico per gli studenti, sia per l'obbligo che incombe sui docenti di prestare un servizio previsto nel contratto di lavoro e mensilmente retribuito.

Si invitano pertanto i dirigenti scolastici a valutare attentamente la sussistenza di tutte le condizioni necessarie a legittimare l'adozione di qualsivoglia modifica organizzativa, stante la loro responsabilità, sia in ordine alla gestione del processo decisionale che nel merito della decisione stessa, secondo il disposto dell'art. 25/4 del D.Lgs. n. 165/2001, che affida loro il compito "di gestione delle risorse e del personale".

Il Direttore Generale
Massimiliano Nardocci

Documento Firmato digitalmente ai sensi del cd.
Codice dell'amministrazione digitale e normativa connessa